


REACH: INTERVISTA ALL' ON. GUIDO SACCONI

di Rino Pavanello



il parere di

On. Guido Sacconi.
Deputato europeo,
Relatore sul REACH al
Parlamento Europeo.

D. On. Sacconi, finalmente si è concluso l'iter sul Regolamento REACH, cui ha dedicato gran parte della sua attività di Parlamentare UE.

R. Sì, finalmente, il Regolamento REACH ha ottenuto tutte le approvazioni dovute e può entrare in vigore dal 1 giugno 2007, poiché è un Regolamento e non una Direttiva, quindi non necessita di ulteriori recepimento negli Stati dell'UE.

Il REACH è una grande riforma europea. Tutela ambiente e salute, protegge consumatori e lavoratori, dell'industria chimica e di quella manifatturiera.

Realizza una drastica semplificazione normativa: una quarantina di direttive che vengono fuse in un unico regolamento immediatamente applicabile in tutti gli stati membri ed ispirato ad un radicale principio riformatore: l'inversione dell'onere della prova. D'ora in poi sta al produttore (o importatore) documentare la possibilità di un uso sicuro delle sue sostanze, nei processi produttivi come nei prodotti di consumo.

D. Allora è soddisfatto?

R. Va ricordato, prima di tutto, che in caso di mancata approvazione entro il 31/12/2006 (opzione certa senza il compromesso con il Consiglio), i tempi sarebbero slittati per un tempo lunghissimo e, comunque, non prevedibile.

Non posso che essere soddisfatto, essendo stato il Relatore del provvedimento, per cui, sul merito, Le risponderò citando l'editoriale di *Le Monde* di Venerdì 15 dicembre, che conclude così:

“Per quanto imperfetto, questo testo costituisce un passo nella giusta direzione, quella di una “chimica verde” che eliminerà progressivamente i prodotti nocivi per la salute. L'industria chimica europea, a buon diritto, ha addotto come argomento la minaccia alla sua competitività, giacché è vero che quelle degli altri continenti sono sottoposte ad obblighi meno pesanti.

Ma così essa si attrezza per l'avvenire perché, sviluppando prodotti puliti, acquisterà un vantaggio sulla concorrenza. Dietro REACH si disegna il modello economico su cui l'Europa deve fare affidamento: una industria e delle attività rispettose, per principio, dell'ambiente e della salute”.

D. On. Sacconi, altri aspetti importanti del REACH?

R. L'Agenzia Europea sarà il pilastro portante del sistema, presso la quale sarà strutturato un poderoso database nel quale sono raccolte tutte le informazioni. A regime, nel 2018, si stima che le sostanze registrate saranno circa 30.000, contro le poche centinaia finora valutate. Secondo rigorosi criteri di priorità, una parte di esse sarà poi sottoposta a più approfonditi processi di valutazione. Tutto ciò con uno scopo: individuare i prodotti più pericolosi, consentirne o negarne l'autorizzazione, restringerne o meno l'uso, e sostituirli via via con altri più sicuri.

Altro aspetto: la condivisione obbligatoria dei dati e dei costi necessari per la registrazione della stessa sostanza da parte dei diversi operatori che la producono. Meno costi (forse il 24% dell'onere complessivo) e meno burocrazia.

D. On. Sacconi, oggi Lei ci sembra molto soddisfatto, ma ci racconti le difficoltà per giungere all'accordo di compromesso con il Consiglio!

R. Le posizioni assunte un anno fa si sono notevolmente avvicinate, tenendo fermo l'asse riformatore del provvedimento e, insieme, risolvendo molti dei problemi sollevati dalle rappresentanze dei tanti interessi in campo.

Nell'ultima fase lo scontro si è concentrato sull'autorizzazione delle sostanze più pericolose. Tema cruciale sul quale il Parlamento e il Consiglio avevano marcato distanze sensibili.

Non è passata la richiesta che tutte le sostanze pericolose (2500, secondo le stime più accreditate) dovevano essere autorizzate se il produttore fosse stato in grado di dimostrare la possibilità di un loro “adeguato controllo”.

Infatti, nella sua versione finale, REACH limita la via dell'adeguato controllo ad un numero di circa 200 sostanze. Anche per esse – ed è questa la vera vittoria del Parlamento – dovrà essere presentato un piano di sostituzione, quando naturalmente esistano alternative idonee. Qualora non esistessero, si dovranno comunque prospettare piani di ricerca e sviluppo orientati in questa direzione.

REACH: PRINCIPALI ASPETTI

di Rino Pavanello

Il REACH è il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Il REACH:

- ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.

- si fonda sul principio di precauzione.

Il REACH entrerà in vigore il 1° giugno 2007 in tutta l'UE (si tratta, infatti, di un Regolamento che entra in vigore senza ulteriore necessità di recepimento nazionali, a differenza delle Direttive).

Tuttavia, **alcuni suoi elementi saranno d'applicazione a partire dall'anno successivo**, come quelli relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla valutazione, all'autorizzazione e all'agenzia.

E' pubblicato sulla GUUE n. GUUE L 396 del 30/12/2006¹. La stessa GUUE L 396 pubblica anche la Direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE².

Il REACH intende sostituire in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti. L'obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.

Inoltre, **il REACH intende superare l'attuale distinzione tra prodotti chimici:**

- **nuovi: circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981** (anno in cui è stata introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione),
- **già esistenti: circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima del 1981.** Per esse esistono, secondo la Commissione, **informazioni inadeguate sulla sicurezza del 99% di questi prodotti.**

Aspetti prioritari del Regolamento sono, tra gli altri:

- ▶ **Registrazione e relazione sulla sicurezza chimici per portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze**, commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno; definendo il **principio OSOR "una sostanza, una registrazione"** e **invertire il cd onere della prova**, imponendo ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l'ambiente;
- ▶ **Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose**, assicurando che i rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative;
- ▶ **Obbligo di diligenza** a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze;
- ▶ **Restrizioni;**
- ▶ **Valutazione e benessere degli animali;**
- ▶ **Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati;**

Agenzia europea per le sostanze chimiche;

Registrazione e relazione sulla sicurezza chimica.

Il regolamento prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che avrà sede a Helsinki. Ai fini della registrazione, è necessario fornire una fascicolo tecnico contenente una serie di informazioni, ad esempio, in merito alla fabbricazione e all'uso della sostanza, alla sua classificazione e all'etichettatura e alle istruzioni sulla sicurezza d'uso. A seguito della registrazione, il dichiarante sarà tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con tutte le nuove informazioni pertinenti.

Per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante, deve essere fornita una **relazione sulla sicurezza chimica** che documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni indicate in un allegato dello stesso regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

² Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Tale esercizio, oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisico-chimici e per l'ambiente, dovrà comprendere anche la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB). In seguito, dovrà essere valutata l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi.

Per un periodo di cinque anni, tuttavia, tale obbligo non si applica alle sostanze fabbricate nella Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da un fabbricante, importatore o produttore di articoli, per proprio conto o in collaborazione con i clienti, in quantitativi non superiori a quanto richiesto da tali attività. A tal fine, i soggetti interessati, dovranno notificare all'Agenzia per le sostanze chimiche (istituita dallo stesso regolamento) una serie di informazioni sulle sostanze e l'elenco dei clienti. L'Agenzia, peraltro, potrà decidere di prorogare l'esenzione di cinque anni se viene dimostrato che la proroga è giustificata dal programma di ricerca e sviluppo. Nel caso di sostanze destinate a essere utilizzate esclusivamente nella messa a punto di medicinali per uso umano o veterinario, o di sostanze che non sono immesse sul mercato, tale proroga potrà raggiungere i dieci anni.

Il regolamento si attiene al **principio OSOR** "una sostanza, una registrazione". Pertanto prevede che, qualora uno o più soggetti intendano fabbricare e/o importare nell'UE una sostanza che deve essere registrata, dovrà essere effettuata la trasmissione di una serie di informazioni del fascicolo tecnico da un solo dichiarante, che assumerà il ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti.

La Commissione, entro dodici anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà valutare se estendere o meno l'obbligo di realizzare la valutazione chimica anche alle sostanze che sono fabbricate o importate in quantitativi inferiori alle dieci tonnellate. Tuttavia, in forza al compromesso con il Consiglio, tale periodo è ridotto a sette anni per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Nel procedere alla **revisione**, inoltre, la Commissione dovrà tenere conto dei costi per i fabbricanti e per gli importatori connessi con l'elaborazione della relazioni di sicurezza, della ripartizione dei costi tra gli attori della catena di approvvigionamento e gli utilizzatori a valle e, infine, dei benefici per la salute umana e l'ambiente. Le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale sono stati poi rafforzati estendendo da tre a sei anni la protezione dei dati.

Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose.

Il regolamento intende garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tal fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.

Le sostanze soggette alla procedura di autorizzazione sono quelle considerate più pericolose. Ossia quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché persistenti, bioaccumulabili e tossiche (TBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Un'autorizzazione è necessaria anche per le sostanze come quelle che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, con proprietà diverse da quelle già citate, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi sulla salute umana o per l'ambiente.

Queste sostanze saranno inserite in un allegato del regolamento attraverso una procedura che prevede un importante ruolo per l'Agenzia. Prima di assumere una decisione sull'inclusione di sostanze nell'allegato, l'Agenzia, tenuto conto del parere del comitato degli Stati membri, dovrà raccomandare le sostanze prioritarie da includere, ossia quelle che hanno proprietà PBT o vPvB, o quelle il cui uso è fortemente dispersivo o che sono prodotte in grandi quantitativi. L'agenzia redigerà quindi una raccomandazione, da rinnovare almeno ogni due anni, e la pubblicherà su un sito web prima di trasmetterla alla Commissione, invitando le parti interessate a formulare osservazioni. E' comunque alla Commissione che spetta la competenza di decidere sulle domande di autorizzazione. Per le sostanze per le quali è possibile stabilire una soglia di sicurezza, questa è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente dovuto all'uso di una determinata sostanza a motivo delle sue proprietà è adeguatamente controllato e documentato dalla relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del comitato per la valutazione dei rischi.

I principali strumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimiche nella Comunità sono:

- **Sostanze:** **Direttiva 67/548/CEE**, del 27 giugno 1967, relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
- **Immissione sul mercato:** **Direttiva 76/769/CEE**, del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
- **Preparati:** **Direttiva 1999/45/CE**, del 31 maggio 1999, relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
- **Valutazione e controllo rischi:** **Regolamento (CEE) n. 793/93**, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

Rilasciando l'autorizzazione, comprese le eventuali condizioni, la Commissione terrà conto di tutti gli scarichi, emissioni e fuoriuscite noti al momento della decisione.

Il regolamento, d'altra parte, stabilisce che per le sostanze per le quali non è possibile stabilire una soglia di sicurezza sia possibile rilasciare un'autorizzazione

«solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi» che il suo uso comporta e «se non esistono sostanze o tecnologie alternative». E' anche precisato che una decisione in tale senso può essere assunta solo dopo aver preso in considerazione il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte, i **vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso** e le conseguenze socio-economiche di un rifiuto di autorizzazione (comprovati dal richiedente o da altre parti interessate), **l'analisi delle alternative** proposte dal richiedente o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente e degli eventuali contributi trasmessi da terzi e, infine, le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l'ambiente. E' poi precisato che, nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la Commissione dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti e, in particolare, se il passaggio alle alternative comporterebbe una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l'ambiente, tenendo conto dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi nonché la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente.

Le autorizzazioni, che avranno una validità da determinare caso per caso, saranno oggetto di una revisione di durata limitata. Il regolamento, d'altra parte, prevede che il titolare di un'autorizzazione dovrà inoltre una versione aggiornata dell'analisi delle alternative, comprendenti informazioni circa eventuali attività pertinenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente, se del caso, e gli eventuali piani di sostituzione presentati. Se la versione aggiornata dell'analisi delle alternative indica che esiste un'alternativa idonea, dovrà presentare un **piano di sostituzione** comprendente un calendario delle azioni proposte dal richiedente. Se non può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, dovrà inoltre anche una versione aggiornata dell'analisi socio-economica contenuta nella domanda originaria. Nel momento in cui può dimostrare che il rischio è adeguatamente controllato, inoltrerà invece una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica.

Il REACH si applica *fatta salva* la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale:

- **direttiva 89/391/CEE**, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della **sicurezza e della salute dei lavoratori** durante il lavoro;
- **direttiva 96/61/CE**, del 24 settembre 1996, (IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- **direttiva 2000/60/CE**, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di **acque**;
- **la direttiva 76/768/CEE** per quanto riguarda la **sperimentazione eseguita su animali vertebrati** nell'ambito del campo di applicazione di tale direttiva.

Obbligo di diligenza.

Grazie all'insistenza del Parlamento, il regolamento prevede il principio dell'obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. In forza a tale principio, l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato «con tutta la responsabilità e la cura necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente». Inoltre, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli) dovrebbero essere raccolte per agevolare l'individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento.

Restrizioni.

Un allegato del regolamento (XVII) elenca una serie di restrizioni imperative applicate a talune sostanze ai fini della fabbricazione, dell'immissione sul mercato e dell'utilizzazione. Inoltre, quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano «un rischio inaccettabile» per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, è prevista la possibilità di imporre nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti attraverso una dettagliata procedura che vede la partecipazione dell'Agenzia, di alcuni suoi comitati e della Commissione.

Valutazione e benessere degli animali.

Il regolamento intende portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. Al fine di garantire un approccio armonizzato, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri, dovrà definire dei criteri per la determinazione dell'ordine di priorità delle sostanze da sottoporre ad una valutazione più approfondita.

Il REACH NON pregiudicherà l'applicazione delle direttive relative, in particolare **alle esposizioni** in presenza di:

- ▶ **agenti cancerogeni o mutageni:** **Direttiva 2004/37/CE**, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione durante il lavoro;
- ▶ **agenti chimici:** **Direttiva 98/24/CE del Consiglio**, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici durante il lavoro.

Inoltre, è **necessario sostituire, ridurre o migliorare le sperimentazioni su animali vertebrati**, in accordo con la **direttiva 86/609/CEE**.

L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano. I criteri dovranno tenere conto delle informazioni relative ai pericoli (come ad esempio l'affinità strutturale tra la sostanza in questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e bioaccumulabili) che lasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano persistenti o bioaccumulabili, alle informazioni sull'esposizione e al tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti.

All'agenzia spetterà anche esaminare le proposte di sperimentazione destinate alla produzione di informazioni relative a una sostanza, formulate in una registrazione. Il regolamento stabilisce che andrà considerata prioritaria la registrazione di sostanze che presentano o che possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

Come richiesto dai deputati, il compromesso riconosce tra gli obiettivi di REACH la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale per testare gli effetti delle sostanze. Al fine di evitare una duplicazione dei test già realizzati sugli animali, le parti interessate avranno 45 giorni per manifestarsi prima che sia avviato un nuovo progetto di sperimentazione animale. I metodi alternativi, inoltre, dovranno essere convalidati dalla Commissione, dopo essere stati riconosciuti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche o da altre istituzioni internazionali. La Commissione, inoltre, dovrà presentare ogni tre anni una relazione sul ricorso a questi test alternativi e, se lo ritiene necessario, potrà sottoporre nuove proposte legislative.

Il REACH NON si applica (Articolo 2):

- a) **alle sostanze radioattive** che rientrano nell'ambito d'applicazione della **direttiva 96/29/Euratom**, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- b) **alle sostanze**, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, **che sono assoggettate a controllo doganale**, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco **in vista di una riesportazione, oppure in transito**;
- c) **alle sostanze intermedie non isolate**;
- d) **al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo** di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati.

Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati.

Il regolamento prevede una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il compromesso contempla anche una clausola relativa all'obbligo di informare il pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. La catena di distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre, dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei prodotti chimici.

Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il regolamento istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha lo scopo «di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi» del regolamento e «di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti». Più in particolare, l'Agenzia dovrà fornire agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni del regolamento. Oltre ad eseguire i compiti già citati in precedenza nell'ambito della registrazione, della valutazione e delle restrizioni, l'Agenzia realizzerà e terrà aggiornate una o più banche dati sulle sostanze registrate e fornirà consulenza e assistenza ai fabbricanti e agli importatori ai fini della registrazione.

Comitatologia.

Il Consiglio ha accettato tutta una serie di modifiche volte a adattare il regolamento REACH alle nuove norme di comitatologia che conferiscono al Parlamento un diritto di controllo su talune decisioni che sono prese dalla Commissione.

Informazioni sul sito web dedicato al REACH
<http://www.amblav.it/reach.asp>